

R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265 ⁽¹⁾.

Nuova denominazione dell'Istituto di sanità pubblica e riordinamento dei ruoli del relativo personale ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1941, n. 279.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del [D.C.G. 7 novembre 1939](#), all'art. 5 della [L. 13 novembre 1940, n. 1767](#), all'art. 1 del [R.D. 1° luglio 1937, n. 1543](#), all'art. 7 della [L. 20 marzo 1941, n. 366](#) ed all'art. 7 del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il [R.D. 11 novembre 1923-II, n. 2395](#), sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello stato e successive modificazioni;

Visto il [R.D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960](#), sullo stato giuridico per gli impiegati civili dello Stato ed il R.D. 30 ottobre 1924-III, n. 2042, contenenti norme speciali per l'ammissione alla carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R.D. 3 novembre 1927-VI, n. 2208, che apporta variazioni all'ordinamento dell'amministrazione della Sanità pubblica ed il [R.D. 29 luglio 1931-IX, n. 1131](#), sui ruoli organici del personale della Sanità pubblica;

Visto il [R.D.L. 11 gennaio 1934-XII, n. 27](#), convertito nella [L. 7 giugno 1934-XII, n. 992](#), sulla creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934-XII, n. 1265](#);

Visto il [R.D.L. 28 febbraio 1935-XIII, n. 212](#), convertito nella [L. 27 maggio 1935-XIII, n. 982](#);

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'istituto di sanità pubblica, approvato con [R.D. 1° luglio 1937-XV, n. 1543](#);

Visto il [R.D. 15 aprile 1940-XVIII, n. 452](#), concernente la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale dell'interno;

Visto l'art. 1, n. 3, della [L. 31 gennaio 1926-IV, n. 100](#);

Vista la [L. 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547](#);

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo 1

L'istituto di sanità pubblica assume la denominazione di Istituto superiore di sanità.

Esso è posto alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno e ne è capo un direttore generale.

Articolo 2

La tabella A allegata al R.D.L. 11 gennaio 1934, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 992, e modificata dalla L. 29 gennaio 1934, n. 138, dal R.D. 28 febbraio 1935, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 982, dal R.D.L. 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito con modificazioni nella L. 10 giugno 1937, n. 1241, dal R.D.L. 27 dicembre 1937, n. 2188, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 495; è sostituita, per quanto concerne il personale dell'Istituto superiore di sanità, dalla annessa tabella A che sarà vistata d'ordine Nostro dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Oltre ai laboratori e ai riparti di cui alla tabella anzidetta, l'Istituto comprende l'Ufficio affari generali e l'Economato.

Articolo 3

Il direttore generale dell'istituto, quando sia nominato tra i capi di laboratorio, può conservare la direzione del laboratorio cui appartiene. In tal caso potrà effettuarsi, nel ruolo del personale del laboratorio stesso, una promozione ad ispettore generale (grado 5°).

Articolo 4

Per le promozioni ai gradi superiori all'8° la designazione del Consiglio di amministrazione deve essere preceduta dal parere sui titoli scientifici degli scrutinandi dato da una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità che la presiede e da due professori di Università.

Articolo 5

Le promozioni ai posti di capo di laboratorio ed ispettore generale (grado 5°) sono conferite per merito comparativo tra, i funzionari di grado 6° e 7° dello stesso laboratorio e di quelli affini dell'Istituto che abbiano complessivamente nei gradi 6° e 7° almeno sei anni di anzianità se di grado 6°, ovvero almeno sette anni di anzianità nel grado se di grado 7°.

La nomina a capo di laboratorio può avvenire anche per cambio di qualifica tra gli ispettori generali (grado 5°) ed i capi dei laboratori affini dell'Istituto (grado 5°).

I capi dei laboratori sono gerarchicamente superiori agli ispettori generali.

Articolo 6

Le promozioni dal grado 7° al grado 6° nei ruoli di gruppo A dei laboratori nei quali i posti di detti gradi sono indicati cumulativamente avranno luogo al compimento di sei anni di permanenza nel grado 7°.

Le promozioni, al grado 8° dei ruoli di gruppo A di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che vi abbiano compiuto sei anni di anzianità.

Articolo 7

Il posto di capo dei servizi di biblioteca, museo e segreteria didattica (gruppo A, grado 9°) dell'istituto si conferisce per pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti oltre i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale devono possedere la laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali, e dimostrare di conoscere tre lingue straniere.

Il capo di detti servizi conseguirà la promozione al grado 7° dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed infine quella al 5° dopo sei anni di permanenza nel grado 6°.

Articolo 8

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale dell'Istituto sono nominate con decreto del Ministro per l'interno e composte:

Per il personale di gruppo *A* e *B*:

da un consigliere di Stato, presidente;

dal direttore generale, da un capo di laboratorio o di riparto o da un ispettore generale dell'Istituto e da due professori di Università, scelti tra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Per gli esami nei cui programmi è richiesta la conoscenza di lingue straniere, il Ministero per l'interno nominerà uno o più docenti universitari di lingue straniere.

Per il personale di gruppo *C*:

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 5°, presidente;

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 6° e da un professore di università scelto fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Per il personale subalterno:

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 6°, presidente;

da un funzionario dell'istituto di grado non inferiore al 7° e dal capo dell'Ufficio affari generali dell'Istituto stesso.

Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° addetto all'istituto, oppure un funzionario tecnico di gruppo *A* dell'Istituto stesso esercita le funzioni di segretario delle Commissioni anzidette.

Articolo 9

Nei concorsi per titoli e per esami ciascun commissario dispone di dieci punti per i titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica e orale.

Dei dieci punti disponibili per i titoli cinque vanno assegnati alle pubblicazioni scientifiche e cinque agli altri titoli.

Nei concorsi per soli titoli si segue la procedura dei concorsi per cattedre universitarie.

Articolo 10

Ai funzionari tecnici di gruppo *A* dell'Istituto superiore di sanità è consentito l'espletamento di attività professionali connesse con i compiti dell'Istituto.

Articolo 11

Per l'ammissione degli aiuti e assistenti delle Regie università nonché dei personali tecnici dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e di quelli dei Laboratori di chimica e merceologia dipendenti dai Consigli provinciali delle corporazioni, agli esami di concorso per la nomina ai posti dei gradi iniziali del ruolo del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, si prescinde dal requisito del limite massimo di età, purché detti candidati non abbiano superato il 40° anno di età comprese tutte le elevazioni concesse dalle disposizioni vigenti.

Articolo 12

Le promozioni al grado 9° del personale di gruppo *B* saranno effettuate mediante esami di concorso di merito ai quali possono partecipare i funzionari dei gradi inferiori dopo otto anni di servizio.

Le promozioni al grado 8° dello stesso gruppo saranno conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado 9°.

Articolo 13

Le promozioni al grado 10° del fotografo, del microfotografo e dell'operatore cinematografico classificati nel gruppo *C* saranno conferite su parere del Consiglio di amministrazione dopo tre anni di permanenza nel grado 11°.

Articolo 14

Le nomine nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno dell'Istituto superiore di sanità sono conferite mediante concorso per esami.

Gli aspiranti devono possedere oltre i requisiti per ottenere l'impiego di Stato, il diploma della scuola elementare.

Articolo 15

La promozione a sorvegliante ha luogo per un terzo dei posti disponibili in conformità dell'art. 5 del R.D. 31 settembre 1922, n. 1290, e per gli altri due terzi per esami di concorso al quale sono ammessi gli agenti tecnici che hanno dato buona prova per condotta regolare e capacità di servizio.

Articolo 16

Il sorvegliante capo sarà nominato a scelta del Ministro per l'interno tra i sorveglianti su proposta del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità.

Articolo 17

Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo del personale subalterno dell'Istituto sono quelli indicati nella annessa tabella *B*, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18

Il personale di ruolo dell'Istituto verrà inquadrato nel nuovo organico nel rispettivo gruppo col grado rivestito e la relativa anzianità.

L'attuale Capo del laboratorio di fisica conserva *ad personam* il grado 4° ed il relativo trattamento, conseguiti a norma del R.D. 11 gennaio 1934, n. 27.

Articolo 19

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'interno di conferire un posto di grado 5° nel Laboratorio di chimica mediante concorso per titoli cui possono partecipare funzionari dipendenti da altre Amministrazioni statali di grado non inferiore al 6° che dimostrino di possedere speciali conoscenze di chimica industriale ed agraria, e che siano liberi docenti universitari in una delle branche della chimica.

È data, inoltre, facoltà al Ministro per l'interno di conferire, mediante concorso per titoli ovvero per titoli ed esami, un posto di grado 6° nel Laboratorio di biologia, uno di grado 7° ed uno di grado 8° nel Laboratorio di chimica, tra aiuti ed assistenti delle Regie università che, a prescindere dai limiti di età, siano in possesso dei requisiti per la nomina ad impiego statale, abbiano conseguito la laurea da almeno otto anni se aspiranti al grado 6°, da sei anni se aspiranti al grado 7°, da cinque anni se aspiranti al grado 8° e siano liberi docenti universitari in una delle branche della chimica.

Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare anche liberi professionisti che, a prescindere dai limiti di età, siano in possesso dei requisiti necessari per la nomina a d'impiego statale ed abbiano conseguito la laurea in una delle branche della chimica almeno da dodici anni se aspiranti al grado 6°, da dieci anni se aspiranti al grado 7° e da sette anni se aspiranti al grado 8°.

Articolo 20

Nella prima applicazione del presente decreto, dopo effettuate le eventuali promozioni del personale di ruolo dell'Istituto e salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, i posti disponibili di qualsiasi grado nel gruppo A potranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli ovvero per titoli ed esami. Ai concorsi per i gradi iniziali è ammesso, in deroga ai limiti di età, il personale non di ruolo in servizio presso l'Istituto da almeno due anni.

Gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di laurea almeno da quindici anni, per il grado 5°, da dodici anni per il grado 6°, da dieci anni per il grado 7°, da sette anni per il grado 8°. Tali periodi per i posti di grado 6°, 7° e 8° sono ridotti rispettivamente a otto, sei e cinque anni per gli aspiranti che siano liberi docenti universitari.

È data facoltà al Ministro per l'interno di conferire mediante concorsi per titoli ovvero per titoli e per esami per ciascun laboratorio o riparto, un posto di gruppo A di grado non superiore al 6° al personale in servizio nell'Istituto da oltre due anni e che si trovi nelle condizioni previste dal comma precedente.

Articolo 21

Per le promozioni ai posti di grado superiore all'8° di gruppo A i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento sono ridotti alla metà per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

Articolo 22

I funzionari di ruolo delle Amministrazioni statali attualmente in servizio nell'Istituto possono chiedere ed ottenere, subordinatamente all'assenso della propria Amministrazione e dopo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, il passaggio nei ruoli del personale dell'Istituto nello stesso grado e gruppo al quale appartengono.

Articolo 23

Gli attuali preparatori del Laboratorio di batteriologia (gruppo C, grado 10°) e gli applicati tecnici di sanità (gruppo C, grado 11°) in servizio presso l'Istituto saranno collocati nel ruolo dei preparatori (gruppo C) e nel rispettivo grado. Nella prima applicazione del presente decreto, dopo effettuate le promozioni al grado 10° due posti di tale grado nel ruolo predetto potranno essere conferiti mediante concorso per esame cui è ammesso il personale dell'Istituto addetto al Laboratorio di malariologia, e proveniente dalla Stazione sperimentale per la lotta antimalarica che abbia prestato servizio per la durata complessiva non inferiore ad anni quindici.

Articolo 24

Gli attuali disegnatori fotografi (gruppo C, grado 9°) saranno collocati col proprio grado uno al posto di fotografo e l'altro al posto di microfotografo di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Articolo 25

Le guardie di sanità in servizio presso l'Istituto almeno da cinque anni saranno collocate subordinatamente all'assegno della propria Amministrazione nel ruolo del personale subalterno secondo una graduatoria di merito da stabilirsi da una commissione formata dal direttore generale, da un capo di laboratorio e dal capo dell'Ufficio affari generali dell'Istituto.

Il primo graduato sarà nominato sorvegliante capo e gli altri sorveglianti secondo la graduatoria predetta.

Articolo 26

I posti disponibili dopo il collocamento di cui all'articolo precedente saranno conferiti per esami di concorso interno tra gli operai in servizio dell'Istituto almeno da due anni.

Articolo 27

Per quant'altro non è espressamente stabilito nel presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, nel R. [decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27](#), e nel R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1543, e successive modificazioni.

Articolo 28

Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabiliti i programmi di esami e le altre modalità occorrenti per l'espletamento dei concorsi previsti nel presente decreto.

Articolo 29

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

(3) La presente tabella A, sostituita dalla tabella allegata al [D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 811](#), sostituisce la tabella A allegata al R.D.L. 11 gennaio 1934, n. 27, convertito nella L. 7 giugno 1934, n. 992.

Tabella B

Trattamento economico del personale subalterno

Denominazione	Numero dei posti stabiliti in organico	Stipendio	Indennità servizio attivo	Numero degli anni occorrenti per la decorrenza degli aumenti periodici di stipendio
Sorvegliante capo	1	11.000	1.540	
Sorvegliante	10	10.230 9.790 9.240 8.690	1.540	4
Agenti tecnici	10	8.140 7.700 7.260	1.320	4